



COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

◆————◆
UFFICIO TECNICO
SERV. URBANISTICA E LL.PP.
E-Mail iupvir@tin.it

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 24/11/2008

INDICE

- Articolo 1 Scopi e contenuto del regolamento
- Articolo 2 Modalità di esecuzione dei lavori in economia
- Articolo 3 Lavori che l'amministrazione può eseguire in economia
- Articolo 4 Autorizzazione della spesa per i lavori in economia
- Articolo 5 Determinazione a contrattare
- Articolo 6 Procedura affidamento lavori mediante cottimo fiduciario
- Articolo 7 Scelta del contraente
- Articolo 8 Ordinativo dei lavori
- Articolo 9 Esecuzione dei lavori
- Articolo 10 Tenuta della contabilità e collaudo – Pagamento dei lavori
- Articolo 11 Lavori d'urgenza
- Articolo 12 Lavori di somma urgenza
- Articolo 13 Lavori d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Articolo 14 Pubblicità del regolamento
- Articolo 15 Abrogazione delle norme preesistenti
- Articolo 16 Rinvio alle leggi ed ai regolamenti ed entrata in vigore.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 1

Scopi e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia da parte del Comune di Sparanise, ai sensi dell'articolo 125 del D Lgs n° 163/2006 e s. m. i. salvaguardando i principi della libera concorrenza e della efficienza ed economicità per l'Ente.
2. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
3. I limiti di importo stabiliti nel presente regolamento non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n° 163/2006 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
5. Per ogni singolo lavoro in economia responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 10 e 125, comma 2, del D. Lgs 163/2006, è il responsabile del servizio competente per materia, secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

Articolo 2

Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta (fino a 50.000 Euro);
 - b) per cottimo fiduciario (fino a € 200.000 Euro).
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. I lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del servizio.
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario i lavori per i quali, occorrendo organizzare e coordinare diverse attività esecutive e professionali, si renda necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad un terzo soggetto, genericamente denominato impresa, in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 3

Lavori che l'Amministrazione può eseguire in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
 - b) manutenzione di opere ed impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. In particolare, all'interno delle categorie generali di cui al comma 1. si individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di lavoro eseguibili in economia:

- manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento;
- manutenzione e riparazione degli impianti di distribuzione di energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- manutenzione e riparazione di viali, piazze pubbliche, spazi pubblici, impianti sportivi, parchi gioco;
- manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni immobili (beni comunali demaniali e patrimoniali ovvero in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario) con relativi impianti, accessori e pertinenze;
- lavori edili, elettrici, idraulici, sanitari, di falegnameria e complementari al lavoro principale;
- lavori relativi per la messa a norma di immobili di proprietà comunale;
- manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con l'Ente gestore;
- lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

Articolo 4

Autorizzazione della spesa per i lavori in economia

1. Nel ricorso alla gestione in amministrazione diretta dei lavori di cui al precedente articolo, il responsabile del servizio, predispone tutti gli atti necessari per l'acquisto di materiali ed il noleggio di mezzi ed adotta la consequenziale determinazione di impegno di spesa. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro.

2. Il ricorso alla gestione per cottimo dei lavori di cui al precedente articolo 3, è disposto mediante apposita determinazione a contrarre entro il limite di spesa di 200.000 (duecentomila) Euro.

3. Gli importi di spesa indicati nel presente articolo e comunque in ogni parte del presente regolamento sono sempre da intendersi IVA esclusa.

Articolo 5

Determinazione a contrattare

1. Il Responsabile del servizio, nella determinazione di cui all'art. 4, indica:
 - a) le modalità di esecuzione dei lavori, se in amministrazione diretta o per cottimo;
 - b) l'ammontare della spesa ;
 - c) le condizioni di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento;
 - e) la cauzione a garanzia della regolare esecuzione se ritenuta necessaria in rapporto alle modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - f) la disponibilità finanziaria.
2. La determinazione di cui al comma 1. equivale ad impegno di spesa, autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia, determinazione a contrattare.
3. Nei casi di urgenza l'atto di cui al primo comma, può essere successivo all'indagine di mercato e/o richiesta di preventivi per la selezione del cottimista ma comunque precedente l'ordinativo dei lavori. In tal caso la determinazione individua anche l'affidatario del lavoro in economia da realizzare per cottimo.

Articolo 6

Procedura affidamento lavori mediante cottimo fiduciario

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero sulla base di indagini di mercato.
2. Per lavori di importo inferiore a 40.000 Euro l'affidamento dal parte del responsabile del procedimento è consentito:
 - mediante trattativa diretta per importi fino a 20.000 Euro;
 - mediante acquisizione di almeno 3 preventivi per importi compresi tra 20.000 e 40.000 Euro.All'interno dei limiti di valore sopra stabiliti, il Responsabile del procedimento valuta l'utilità e la convenienza di interpellare un numero maggiore di imprese o di indire una procedura aperta o ristretta.
3. Nel caso di cui al comma 1. il responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a imprese idonee indicando nella lettera di richiesta:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità di esecuzione;
 - d) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine di ultimazione dei lavori e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) la dichiarazione dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - h) l'espressa previsione del diritto dell'Amministrazione Comunale, attraverso il responsabile del procedimento di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista nei casi in cui lo stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del servizio predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

5. Ogni volta che sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del servizio redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

6. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di lavori di urgenza di cui all'articolo 12 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 13, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 7

Scelta del contraente

1. Scaduto il termine stabilito nella richiesta di preventivo il responsabile del servizio, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatene la regolarità, procede alla scelta del contraente in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale che, nei casi di cui al comma 1, lett. a), è corredato dalla motivazione che ha determinato la scelta. Il verbale è approvato con determinazione del Responsabile del servizio.

3. Il responsabile del servizio ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

Articolo 8

Ordinativo dei lavori

1. Effettuate le operazioni di selezione dell'affidatario per cottimo, il responsabile del servizio emette l'atto di ordinazione dei lavori che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze già richiamate nella richiesta di preventivo ed eventualmente nell'offerta accettata.

2. L'ordinativo dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione a contrattare, all'intervento di bilancio e al capitolo del piano esecutivo di gestione sul quale la spesa viene imputata, nonché all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

3. I lavori eseguiti attraverso il ricorso al cottimo fiduciario dovranno essere formalizzati con atto pubblico amministrativo per importi pari o superiori a 10.000 Euro, esclusa IVA. Al di sotto di tale soglia i lavori potranno essere formalizzati anche con scrittura privata semplice non soggetta a registrazione, sottoscrizione dell'atto di affidamento o scambio di corrispondenza commerciale.

Articolo 9

Esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio. Lo stesso responsabile del servizio deve vigilare circa le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori.
3. Il Responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese della impresa medesima inadempiente, salvo in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale danno derivante dal ritardo imputabile ad essa imputabile.

Articolo 10

Tenuta della contabilità e collaudo – Pagamento dei lavori

1. I pagamenti sono effettuati nei termini stabiliti dal contratto o, in mancanza, dall'Ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione.
2. Per i lavori in economia, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3., è prevista la tenuta della contabilità ed il collaudo (certificato di regolare esecuzione) secondo quanto stabilito dal D. Lgs 163/2006 e dal regolamento attuativo.
3. Per importi:
 - a) fino a 5.000 Euro: non è richiesta la tenuta di una specifica contabilità, il visto di liquidazione della fattura equivale alla dichiarazione di corretta e regolare esecuzione del lavoro;
 - b) superiori a 5.000 Euro e fino a 10.000 Euro: verbali di inizio e fine lavori ed emissione di relazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione;
 - c) superiori a 10.000 Euro: contabilità completa prevista dalla legge.
4. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Troverà, in ogni caso applicazione l'art. 133 del D Lgs 12.04.2006, n. 163.

Articolo 11

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale, compilato dal responsabile del servizio o da un tecnico incaricato, è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
3. Il Responsabile del servizio attiva con sollecitudine le procedure per la scelta del contraente; il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione.

Articolo 12

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 12, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del servizio, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

3. Il Responsabile del servizio compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa dei lavori. Tale perizia, unitamente al verbale di somma urgenza, è poi approvata dal Responsabile del servizio con determina contenente l'impegno di spesa, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.

Articolo 13

Lavori d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza di cui agli articoli 12 e 13 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del D Lgs 18.08.2000, n. 267, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 1 (comma 5), 11 e 12, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il Responsabile del servizio provvede tempestivamente alla conferma ed alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Articolo 14

Pubblicità del Regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque eseguono i lavori in economia, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

2. Di esso dovrà essere fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Articolo 15

Abrogazione delle norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Articolo 16

Rinvio alle leggi ed ai regolamenti ed entrata in vigore

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.